

COMUNE DI ELMAS

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ONORARIA E DELLE CIVICHE BENEMERENZE

Approvato con atto C.C. n. 56 del 30 Dicembre 2019

INDICE

- Art. 1 - Oggetto e criteri per il conferimento
- Art. 2 - Cittadinanza onoraria
- Art. 3 - Civica Benemerenzza
- Art. 4 - Iniziativa
- Art. 5 - Istruttoria
- Art. 6 - Conferimento
- Art. 7 - Partecipazione
- Art. 8 - Perdita dell'onorificenza
- Art. 9 - Entrata in vigore

Art. 1 OGGETTO E CRITERI PER IL CONFERIMENTO

- 1 Il presente regolamento disciplina la concessione della “*Cittadinanza onoraria*” e delle “*Civiche Benemerenze*” a persone fisiche, cittadini italiani o stranieri, che si siano particolarmente distinti nei vari campi di attività pubbliche e private e che abbiano contribuito al prestigio dell’Ente sia con la loro personale virtù, sia con disinteressata dedizione all’azione delle singole istituzioni.
2. In casi di particolare rilievo la cittadinanza onoraria può essere concessa anche ad enti, associazioni, istituzioni, singole persone fisiche raggruppamenti di persone che si siano distinte in ambito civile, militare, religioso e viene conferita ad un loro rappresentante.

Art. 2 CITTADINANZA ONORARIA

1 La *cittadinanza onoraria*, quale attestato di stima e gratitudine, costituisce un riconoscimento onorifico a persone fisiche viventi, oltre all’ipotesi di cui all’art. 1 comma 2, senza differenziazione di sesso, nazionalità, etnia e religione, anche non iscritte nell’anagrafe del Comune di Elmas, che si siano distinte particolarmente nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico o in opere, imprese, realizzazioni, prestazioni ed esemplare attaccamento in favore del Comune e degli abitanti di Elmas, della Nazione o dell’Umanità intera.

Art.3 CIVICA BENEMERENZA

- 1 La *civica benemeranza* costituisce un riconoscimento onorifico che premia l’attività di cittadini o enti, Associazioni ed istituzioni che, con opere concrete nel campo delle scienze, delle lettere, delle arti, dell’industria, del lavoro, della scuola, dello sport, della solidarietà con iniziative di carattere sociale, assistenziale e filantropico, con atti di coraggio ed abnegazione civica, abbiano in qualsiasi modo giovato alla Comunità Masese, promuovendone ed esaltandone l’immagine ed il prestigio e/o abbiano concorso alla crescita del bene comune.
- 2 La *civica benemeranza* può essere concessa anche alla memoria.

Art.4 INIZIATIVA

- 1 La proposta di attribuzione della *Cittadinanza Onoraria* o della *Civica Benemeranza* può essere avanzata dal Sindaco, e/o da almeno 2/3 dei Consiglieri comunali assegnati, compreso nel computo il Sindaco ed il Presidente del Consiglio.
- 2 La proposta deve essere formulata in forma scritta, completa di tutti i riferimenti biografici, le motivazioni ed ogni altro elemento utile alla valutazione della stessa.

Art. 5 ISTRUTTORIA

- 1 La proposta di conferimento del riconoscimento viene esaminata e valutata dal Consiglio Comunale al quale compete l’approvazione definitiva.
- 2 La *Cittadinanza onoraria* o la *Civica Benemeranza* sono concesse dal Consiglio Comunale con apposita deliberazione.

Art. 6 CONFERIMENTO

1 La *Cittadinanza onoraria* e la *Civica Benemerenzza* sono conferiti solennemente dal Sindaco in forma ufficiale alla presenza del/degli interessato/i (o di un parente o di un delegato). La cerimonia avviene con la consegna di un'artistica pergamena recante le generalità del conferito, la motivazione dell'onorificenza e la firma del Sindaco.

2 La "*Cittadinanza onoraria*" è un titolo meramente onorifico e, pertanto, non influisce in alcun modo sulla posizione anagrafica dell'insignito.

Art. 7 PARTECIPAZIONE

1 I "*Cittadini onorari*" e "*benemeriti*", in occasione di particolari ricorrenze o cerimonie ufficiali organizzate dal Comune, potranno essere invitati a parteciparvi, prendendo nei posti riservati.

Art. 8 PERDITA DELL'ONORIFICENZA

1 Incorre nella perdita dell'onorificenza l'insignito che se ne renda indegno. Il provvedimento di revoca è adottato dal Consiglio Comunale con le modalità di cui al precedente articolo 4.

Art. 9 ENTRATA IN VIGORE

1 Il presente regolamento, divenuta esecutiva la deliberazione con la quale è stato approvato a maggioranza dei membri del Consiglio Comunale assegnati, entra in vigore il 15° giorno dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.